



- 4 7 6 4 / 1 3

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 20/12/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO BARDOVAGNI

Dott. MASSIMO VECCHIO

Dott. GIACOMO ROCCHI

Dott. MONICA BONI

Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA

- Presidente - SENTENZA
N. **3900/2012**
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 35909/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MARTINELLI ENRICO N. IL 31/07/1971

avverso l'ordinanza n. 1997/2012 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del
26/03/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
~~lette/ sentite le conclusioni del PG Dott.~~

~~Udit i difensori avv.;~~

Uditi, altresì, in camera di consiglio:

- il Pubblico Ministero in persona del dott. Alfredo Montagna, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- i difensori del ricorrente, avvocati Alfredo Gaito e Vincenzo Maiello (costui intervenuto per delega dell'avvocato Emilio Martino) i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

Rileva

1. – Con ordinanza, deliberata il 26 marzo 2012 e depositata il 26 aprile 2012, il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha annullato la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 2 marzo 2012, a carico di Martinelli Enrico (classe 71), indagato per la compartecipazione – in concorso tra gli altri col cugino Martinelli Enrico (classe 1964) – alla associazione di tipo mafioso, nota come clan dei Casalesi, con permanenza protratta fino all'agosto 2007; e ha ordinato la liberazione dell'indagato.

Il Collegio ha motivato che difettavano le esigenze cautelari, dopo aver apprezzato la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza.

In relazione a quest'ultimo profilo, ha argomentato con riferimento alla chiamata in correità del collaborante Orlando Lucariello, alle dichiarazioni di Michele Orsi, alla corrispondenza tra i due omonimi cugini, alle intercettazioni delle conversazioni tra Salvatore Zippo ed Enzo Abatiello, tra Zippo e Silvio Russo, tra Francesco Paoletta e altro interlocutore (non indicato).

In particolare il Tribunale ha osservato quanto appresso.

Lucariello ha riferito di aver appreso dall'omonimo cugino dell'indagato, che costui era stato eletto Sindaco di San Ci-



priano con l'appoggio della camorra e che era a disposizione della consorteria.

L'analisi del nastro della macchina da scrivere, utilizzata dal Martinelli *senior*, per la redazione dei messaggi ai sodali, c.d. *pizzini*, comprova gli ordini impartiti al cugino, sindaco di San Cipriano, per la perpetrazione delle concorsuali attività delittuose nell'accaparramento e la gestione degli appalti delle opere pubbliche.

Dalla intercettazione della conversazione tra l'imprenditore Enzo Abatiello e Salvatore Zippo risulta l'intervento esercitato da Martinelli *senior* nei confronti dell'indagato per la aggiudicazione di un appalto alla impresa Abatiello, tramite prestanome.

La ulteriore intercettazione della conversazione del 19 novembre 2011 tra Marco Diana e Massimo Iorio, conferma, nella rievocazione del Diana di un incontro tra i due Martinelli, l'“asservimento” esercitato dal congiunto nei confronti dell'indagato; Martinelli (classe 1964) – riferisce Diana – “*gli urlava in testa come ai bambini [...] disse ‘Qua si fa quello che dico io ! [...] tu non rappresenti un cazzo’*”.

E il *pizzino*, contraddistinto dal numero 32, reca l'elenco dei lavori da appaltare e, per ciascuno di essi, delle ditte da favorire.

Prive di pregio sono le obiezioni difensive in ordine alla mancata esecuzione degli ordini di Martinelli *senior*, circa gli appalti, in quanto già nel novembre 2006 si era insediata nel Comune di San Cipriano la *Commissione di accesso*, la quale promosse il commissariamento dell'Ente, e in quanto “*di lì a breve*” Martinelli *senior* fu catturato.

2. – Ricorre per cassazione l'indagato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Emilio Martino e Alfonso Quarto mediante atto del 27 agosto 2012, depositato il 3 settembre 2012, col quale sviluppa due motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., violazione degli articoli 311, 273, 192 cod.

proc. pen. e 416-bis cod. pen. (primo motivo) e violazione degli articoli 311, 121 178, comma 1, lettera c), 180, 292, comma 2, lettere c) e c-bis), e comma 2-ter cod. proc. pen. (secondo motivo), nonché carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova (con entrambi i motivi), allegando a corredo copiosa documentazione specificamente indicata.

2.1 – Con il primo motivo i difensori deducono, censurando l'omesso esame delle censure difensive in proposito formulate, il mancato deposito del verbale illustrativo del collaborante Orlando Lucariello, dei provvedimenti relativi alle intercettazioni eseguite in altro procedimento e delle pregresse dichiarazioni del collaborante Michele Orsi cui il Pubblico Ministero ha fatto riferimento nella richiesta cautelare; il contrasto tra le dichiarazioni *de relato* del succitato collaborante e quelle di Sergio Orsi; la ritenuta smentita dell' accordo elettorale tra i due Martinelli; il difetto di emergenze al riguardo nella corrispondenza epistolare ricostruita e nella attività investigativa espletata; la irrilevanza indiziaria e la carenza di univocità delle intercettazioni telefoniche e ambientali; i provvedimenti adottati dall'indagato in ordine ai beni confiscati al cugino; le mancate verifiche sollecitate in ordine alla corrispondenza; la irripetibilità degli accertamenti tecnici relativi al nastro cartografico; l'erroneo computo del numero dei pizzini; la incongrua valutazione dei medesimi; la carenza di riscontri in ordine alle supposte interferenze nei pubblici appalti; la favorevole sentenza del Consiglio di Stato del 21 luglio 2009; la azione di contrasto alla criminalità esercitata; la mancanza della *affectio societatis*.

2.2 – Con il secondo motivo i difensori denunciano l'omesso esame delle censure formulate colla memoria depositata il 26 marzo 2012, in punto di vizio di motivazione della ordinanza di custodia cautelare in carcere consistita nella mera riproduzione degli stralci delle intercettazioni e dei commenti degli investigatori, in carenza della autonoma valutazione del giudicante e in punto di omesso esame degli elementi a favore dell'indagato.



2.3 – Con motivi nuovi s.d., redatti dall'avvocato Alfredo Gaito, depositati il 23 novembre 2012, il ricorrente ribadisce e sviluppa le censure in ordine al vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

2.4 – Con successivi motivi nuovi, depositati il 5 dicembre 2012, l'avvocato Martino, denuncia vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione alla valutazione delle intercettazioni delle conversazioni tra Zippo e Abatiello, della conversazione tra Russo e Zippo del 19 aprile 2007 e della successiva conversazione del 2 maggio 2007.

Deduce, ancora, il difensore inosservanza dell'articolo 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di qualificazione della condotta e oppone: la motivazione è carente sia *“in ordine [...] alla compenetrazione del Martinelli nel tessuto organizzativo del clan”* e al *“dolo di intraneità”*, che in ordine alla *“prestazione causale produttiva di esiti vantaggiosi per gli interessi”* del gruppo criminale.

2.5 – Infine, con ulteriori motivi nuovi, depositati il 18 dicembre 2012, l'avvocato Alfredo Gaito oppone che la macchina da scrivere in sequestro non reca le impronte digitali del Martinelli senior e produce copia della informativa del Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Roma, 3 gennaio 2011.

3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Affatto assorbente – rispetto all'esame delle specifiche censure difensive circa i denunziati vizi della motivazione del provvedimento impugnato – è il rilievo della contraddittorietà della decisione per l'evidente contrasto tra il dispositivo, pubblicato anteriormente al deposito della ordinanza, e la parte motiva dell'atto, depositato il 26 aprile 2012.

Laddove il dispositivo recita nel senso dell'annullamento *in toto* della ordinanza di custodia cautelare in carcere riesaminata (senza, cioè, limitazione alcuna dalla pronuncia rescindente al solo punto relativo alle esigenze cautelari e conseguente rigetto nel resto – quanto ai gravi indizi di reità – della richiesta di rie-

same), il Collegio ha, invece, motivato nel senso (contrario) della ricorrenza di grave compendio indiziario, condividendo l'accertamento in proposito del giudice delle indagini preliminari e disattendendo le censure difensive.

Il contrasto tra la motivazione (di conferma della ordinanza impugnata sul punto degli indizi) e il dispositivo (di integrale annullamento del provvedimento) comporta l'annullamento della ordinanza stessa e il rinvio per nuovo esame al Tribunale ordinario di Napoli.

P. Q. M.


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso, il 20 dicembre 2012.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Massimo Vecchio)



IL PRESIDENTE
(Paolo Bardovagni)



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

30 GEN. 2013

IL CANCELLIERE
Esteria Fiorella

